N. 00199/2018 REG.PROV.CAU. N. 00347/2018 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2018, proposto da

Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pezone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Iannini in L'Aquila, via Corradino D'Ascanio n. 11;

#### contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Battaglia, Stefania Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Battaglia in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci 6;

Amministrazione Provinciale dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierfranco De Nicola, Francesca Tempesta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

#### e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazione dei Migratoristi Italiani-Anuu-Consiglio Regionale dell'Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Dioguardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Anastasio, Giovanni Taddei Elmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

## per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 23/7/2018, con cui è stato approvato il Calendario Venatorio 2018/2019, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Amministrazione Provinciale dell'Aquila;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il provvedimento amministrativo impugnato, recante l'approvazione del calendario venatorio, di cui si chiede la sospensione dell'efficacia, è stato modificato, limitatamente ad alcune disposizioni, dal provvedimento approvato con DGR n. 671 del 4.9.2018;

preso atto, alla luce del provvedimento sopravvenuto, della rinuncia di parte ricorrente ai motivi esposti nei punti B.3, B.4 e C del ricorso introduttivo (relativi all'estensione della caccia alla Beccaccia dal 1° al 10 gennaio 2019, ora invece subordinata al parere dell'ISPRA; alla caccia in forma vagante nel mese di gennaio, ora consentita solo sino al 31 dicembre; al necessario adeguamento del calendario alle indicazioni emergenti dal Giudizio sulla VINCA per le Aree Natura 2000, che ora è stato effettuato);

#### ritenuto che:

- il provvedimento approvato con DGR n. 671 del 4.9.2018, per le specie fagiano e quaglia, ha sostituito la regolamentazione effettuata con l'atto gravato, prevedendo che nei siti SIC e ZPS l'apertura della caccia è fissata al primo ottobre;
- pertanto, l'adozione, per le specie fagiano e quaglia, di un nuovo calendario venatorio determina il sopravvenuto difetto di interesse all'esame della domanda di sospensione dell'efficacia di disposizioni oggi superate;

considerato, nondimeno, che la domanda cautelare appare assistita da sufficienti profili di "fumus", in relazione data di apertura della caccia alla lepre (disposizione della DGR n. 542 del 23/7/2018 non oggetto di modifica da parte della DGR 671/2018), atteso che:

-le legge statale (art. 18, L. 11/02/1992, n. 157), se stabilisce la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di Settembre, al successivo comma 1 bis fa comunque salvo il divieto dell'esercizio venatorio durante le fasi della riproduzione;

-la Regione non ha fornito congrua motivazione sulle ragioni del dissenso dal parere espresso dall' ISPRA, che aveva indicato l'apertura della caccia alla lepre al 1° ottobre proprio a salvaguardia delle ultime nascite e del completamento della stagione riproduttiva (pagina 5 del citato parere);

ritenuta, pertanto, la configurabilità di un pregiudizio grave ed irreparabile nell'apertura della caccia alla lepre prima del completamento delle nascite;

ravvisata la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di fase;

## P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia del calendario venatorio impugnato nella parte in cui fissa la data di apertura della caccia alla lepre in difformità dal parere dell'ISPRA.
- b) fissa la prima udienza pubblica di Maggio 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore Maria Colagrande, Primo Referendario

L'ESTENSORE Paola Anna Gemma Di Cesare IL PRESIDENTE Antonio Amicuzzi

**IL SEGRETARIO**